



CITTA' DI LENTINI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

(L. 447/1995)

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTA' DI LENTINI IN SEDUTA DEL _____

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
C.C. N. 88 DEL 19 DIC. 2007

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze della Città di Lentini in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico", nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.

2. Il presente non regola le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

3. Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio devono consentire che il rumore immesso nei locali abitativi adiacenti l'attività non superi di 5 dB il livello di rumore residuo, per il periodo diurno; di 3 dB il livello di rumore residuo, per il periodo notturno;

Art. 2 - Definizioni

Si definiscono:

1. Attività Rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.
3. Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
4. Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
5. Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
6. Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla vigente normativa.

Art. 3 - Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

	classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento: diurna (6.00-22.00)	Tempi di riferimento: notturno (22.00-6.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45

IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

	classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento: diurna (6.00-22.00)	Tempi di riferimento: notturno (22.00-6.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti: 5 dB nel periodo diurno; 3 dB nel periodo notturno. I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi: **a)** nelle aree classificate nella classe **VI**; **b)** se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; **c)** se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno; **d)** al rumore prodotto da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali, da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità - Leq in dB(A)

	classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento: diurna (6.00-22.00)	Tempi di riferimento: notturno (22.00-6.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 447/95.

Art. 4 – Valutazione previsionale di impatto acustico

1 Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'art. 2 della Legge 447/95, i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della Legge 447/95.


2 La documentazione di impatto acustico prescritta, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), Legge 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

3 La documentazione previsionale di impatto acustico, di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 447/95, è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8 comma 4 della Legge 447/95.

Art. 5 - Valutazione previsionale di clima acustico

1 I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, Legge 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'art. 2 della Legge 447/95: scuole e asili nido; ospedali; case di cura e di riposo; parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 447/95.

2 La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95, è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della Legge 447/95.



TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 6 – Definizione

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
2. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Capo 1
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 7 – Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 8 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario: invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00; estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 19,00.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.
4. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

Art. 9 – Limiti massimi

1. I limiti assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, sono: in zona I: **65 dB(A)**; in zona II, III, IV e V: **70 dB(A)**; in zona VI: **75 dB(A)**.
2. Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori; dovranno essere usati macchinari moderni provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
3. I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di certificazione di emissione acustica e scheda tecnica entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno dotarsi del certificato in parola e relativa scheda. Non si considerano i limiti differenziali né altre

penalizzazioni.

Art. 10 – Emergenze

1. Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 11 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione, con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni: Orari di cui al precedente articolo 8; Limiti di cui al precedente articolo 9. Tali condizioni saranno riportate nei relativi permessi di costruzione, o, per le procedure semplificate, dichiarate nella richiesta di D.I.A.

2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

3. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.

4. Sono esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limite previsti dalla vigente normativa, in quanto si intendono autorizzate, le seguenti attività:

- a) lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza, di durata non superiore a tre giorni;
- b) lavori che comportino l'utilizzo di attrezzi quali ad esempio martellino demolitore, trapano professionale, ecc. della durata non superiore a tre giorni e sempre che svolti durante l'arco temporale di cui al precedente art. 8.

Art. 12 – Sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere

1. Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21/09/1996 devono essere in possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati; in particolare le emissioni di rumore prodotte da macchine ed attrezzature dovranno essere contenute nei valori limite di emissione di cui al DPCM 14.11.1997, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale in vigore.

Capo 2
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

ART. 13 – Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.
3. Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 16 giorni non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
4. Se le attività sono organizzate dall'Amministrazione Comunale, e quindi disposte con decisione di Giunta Comunale, può essere richiesta ed ottenuta la deroga fino a n. 60 giorni. Resta salva la facoltà del Settore competente di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire l'assenza di disturbo per le abitazioni site nei pressi delle località sede di tali manifestazioni.

Art. 14 – Localizzazioni

1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo dovranno essere previste nell'ambito delle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, specificatamente individuate dall'Amministrazione Comunale, come successivamente valutate dalla Giunta Comunale a seguito di eventuali specifiche necessità.
2. Tali manifestazioni non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, di norma non potranno essere autorizzate e comunque non dovranno influenzarne i livelli acustici.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, le manifestazioni stesse, in particolari casi e su specifica istanza rivolta dal soggetto interessato almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività, potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei. All'istanza andrà allegata una relazione di impatto acustico redatta da parte di tecnico competente in acustica.

Art. 15 - Orari

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24.00.
2. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
3. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A). Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.
4. I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì: fino alle ore 23,00; dal venerdì al sabato: fino alle ore 24,00. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

5. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e quindi non oltre le ore 22,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 16 - Limiti massimi

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 13, è consentito negli orari indicati all'art. 15, o in quelli previsti nelle speciali deroghe concesse.

2. Le deroghe sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno, tuttavia dovrà comunque essere sempre rispettato il limite massimo di immissione di 80 dB Leq(A).

3. Tale limite si intende misurato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si considerano i limiti differenziali. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (componenti tonali o componenti impulsive).

4. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 70 dB(A).

ART. 17 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui all'art. 13 che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari sopra indicati, nell'ambito delle aree appositamente individuate ai sensi del precedente art. 14 c. 1, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una comunicazione contenente: una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari di cui ai precedenti articoli; l'elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo.

2. Per tutte le attività non rientranti nei limiti previsti, dovrà essere presentata al Comune domanda di deroga, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.

3. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

TITOLO III
DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI
E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 18 – Limiti del rumore

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

TITOLO IV
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 19 - Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 19:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 20 - Macchine agricole

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 21 - Allarmi acustici

1. I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 22 - Impianti di lavaggio

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali è consentito nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle 9:00 alle 21:00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 23 – Cannoncini antivolatili

1. L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini antivolatili" per la dispersione degli stessi nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 500 m dalle abitazioni residenziali più prossime ed è comunque vietato nel periodo dalle 21.00 alle 08.00.

Art. 24 – Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del DPR 495/1992, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 per il periodo dal 16 settembre al 14 giugno e dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30 dal 15 giugno al 15 settembre.

Art. 25 – Condizionatori

1. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.

2. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

3. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.

4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'A.R.P.A. in caso di controllo.

5. I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati purché dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa

Art. 26 – Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico

1. Per le macchine e le attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio e simili, si dovrà aver cura che le emissioni di rumore prodotte siano contenute entro il limite assoluto di immissione ed entro il limite differenziale di immissione, quest'ultimo ridotto a 2 dB (A) dopo la mezzanotte calcolandolo sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse.

Art. 27 – Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi

1. In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 15,30 alle 20,30.

TITOLO V Norme speciali

Art. 28 – Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico.

1. Per i procedimenti relativi all'Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà indicare nella domanda l'orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici. Preso atto che gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi per le deroghe saranno fissati con ordinanza del Sindaco, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 24,00. Inoltre, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Art. 29 – Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e comunque i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di diffondersi negli ambienti confinanti.

2. Ai responsabili dei circoli privati inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.

3. I circoli privati ove si svolgano attività rumorose, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune idonea D.I.A., contestualmente alla domanda/denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell'insediamento nei locali previsti.

TITOLO VI DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 30 – Divieti

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;

- eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;

- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;

- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;

- attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;

- attivare apparecchi acustici quali clacson, trombe, e similari in prossimità di ospedali e case di cura e di riposo;

- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 31 – Ordinanze

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti e delle norme previsti dalle leggi e regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;

- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica

- divieti di cui al precedente art. 30.

Art. 32 – Misurazioni e controlli

- a) Planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
- b) Relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:
 - b1) valori di livello equivalente, LEQ (dB(A)) o pressione sonora, indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l'attività complementare di trattenimento; (detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico competente);
 - b2) situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc.).

2. Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere garantito, da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona:

- a) che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, ove necessario, l'intervento della Polizia Municipale o delle Forze di polizia;
- b) si prevenivano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico e dalla circolazione stradale e dei pedoni anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati, nel rispetto delle normative in vigore;
- c) che sia limitato il rumore anche installando i limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali;
- d) che siano rispettati gli indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, sia confinanti che non confinanti con altri ambienti, sia finestrati che non finestrati;
- e) che siano adottate le misure per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, oltre i limiti di legge con riferimento specifico al limite differenziale;
- f) che sia valutato l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per limitarne l'impatto ambientale.

3. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli esercizi che intendono svolgere un'attività limitata alle ore serali e notturne.

4. Gli esercizi che effettuano la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività complementari, ma che confinano con spazi abitativi ed intendano protrarre l'orario di esercizio oltre le ore 22,00 devono garantire che il rumore prodotto dall'attività sia contenuto entro i limiti di legge, mediante:

- a) verifica strumentale in loco degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare;
- b) misure strutturali e gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all'attività (vociare degli avventori, emissione di impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) superi i limiti previsti dalla normativa.

5. Nell'autorizzazione ad usufruire della deroga, comunque, il Comune ha facoltà di prescrivere le modalità di svolgimento delle attività di giochi, di trattenimenti e spettacoli vari e musicali, salvo rifiutare o sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato. La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comporta la revoca della stessa autorizzazione in deroga agli orari.

- le
1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
 2. L'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A. ed al Corpo di Polizia Municipale che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze.

lotti
con
are
un

Art. 33 – Sanzioni amministrative

1. Le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della Legge 447/95.
2. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.
3. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative all'esercizio dell'attività stessa fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

**TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 34 – Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in materia in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

Art. 35 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30 giorno successivo alla data di avvenuta esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione.

